



*Tribunale di
Ferrara*



Ogc
OSSERVATORIO
GIUSTIZIA CIVILE -
TRIBUNALE DI
FERRARA



**Ordine degli Avvocati di
Ferrara**

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO**

TRA

Tribunale di Ferrara, rappresentato dal Presidente Dott. Stefano Scati

E

Ordine degli Avvocati di Ferrara, rappresentato dal Presidente Avv. Eugenio Gallerani

* * * * *

PREMESSE

Con il presente protocollo, pur dovendosi confermare il principio generale della gratuità del *munus* legato all'istituto dell'amministrazione di sostegno, in ossequio allo spirito che ha animato la L. n. 6/2004 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 379 c.c., così come richiamato dall'art. 411 c.c., si intende regolamentare il diritto dell'amministratore di sostegno a percepire un'equa indennità per l'attività prestata a favore della parte assistita.

Considerato che il concetto di equità porta ad escludere il riferimento alle tariffe professionali, si deve ricondurre la determinazione di tale indennità ad una logica remuneratoria che comprenda il rimborso delle spese sostenute, oltre ad un compenso che ristori il professionista del tempo sottratto ad altre attività, commisurandone la remunerazione – come stabilito dall'art. 379 c.c. – al patrimonio del beneficiario ed alla quantità e qualità, anche in termini di difficoltà riscontrate, dell'attività prestata.

Concorrono perciò nella determinazione dell'indennità diversi criteri, aventi natura sia oggettiva che soggettiva: il primo, legato al patrimonio della parte assistita, così come emerso dall'inventario e dalla rendicontazione periodica; il secondo, rimesso invece al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, in considerazione della complessiva gestione della procedura, valutando l'impegno profuso dal professionista in termini sia qualitativi che quantitativi.

L'obbiettivo che si prefigge il protocollo è perciò quello di soddisfare le esigenze di tutti i soggetti interessati dalla procedura e quindi: la parte assistita, il Giudice Tutelare ed il professionista incaricato. A tale scopo si intende assicurare: all'assistito, che l'indennità da corrispondere sia proporzionata alle sue capacità economiche; al Giudice Tutelare, la messa a disposizione di riferimenti liquidativi il più possibile oggettivi ed uniformi, ferma la possibilità di discostarsene secondo il suo prudente e motivato apprezzamento; al professionista, di

vedere riconosciuta una liquidazione equa e commisurata al patrimonio gestito ed all'attività concretamente svolta.

Il primo riferimento per la determinazione dell'equa indennità, avente natura oggettiva, è quindi rappresentato dall'ammontare del patrimonio mobiliare liquido dell'amministrato (stipendi, pensioni, rendite, canoni locatizi, prodotti finanziari e più in generale tutte le attività che abbiano condotto ad un incremento del patrimonio del beneficiario).

Il secondo riferimento, di natura invece soggettiva, sarà rimesso alla valutazione del Giudice Tutelare e dovrà tenere conto della complessità dell'attività svolta, prendendo in considerazione aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali, come ad esempio quelli legati alla cura della persona ed alla sua condizione socio-familiare. Si dovranno pertanto valutare: l'esistenza di un patrimonio immobiliare che abbia richiesto un'attività gestoria di particolare impegno (interventi di manutenzione straordinaria, vendita/acquisto di beni, scioglimento di comunioni, transazioni, tutela dei diritti reali in sede giudiziale e stragiudiziale); gli aspetti dinamici del patrimonio liquido (rilevante intensità di flussi in entrata ed in uscita; come pure, in senso contrario, la staticità dei predetti movimenti); l'impegno e/o le difficoltà incontrate nel garantire il supporto sanitario, terapeutico ed assistenziale all'amministrato; i conflitti familiari; le situazioni di disagio e/o di emarginazione sociale; le attività di amministrazione straordinaria autorizzate dal Tribunale.

Sulla scorta delle premesse e dei principi sopra esposti,

sentiti

- Il Giudice Tutelare;
- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara;
- l'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Ferrara

stabiliscono e convengono quanto segue

Art. 1 - L'amministratore di sostegno dovrà documentare e rendicontare al Giudice Tutelare tutte le peculiarità dell'amministrazione che potrebbero legittimare una variazione nell'indennità. Il Giudice avrà il compito di valutare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del mandato incremento, che potrà avvenire nella misura massima del 50% rispetto alla liquidazione ordinaria. Il Giudice Tutelare, mantenendo il potere discrezionale sulla liquidazione dell'indennità, in presenza di attività gestoria priva di qualsiasi complessità potrà anche operare delle diminuzioni sull'indennità dovuta, con apposita motivazione.

Art. 2 - i criteri liquidativi vengono definiti con le seguenti modalità, che si riferiscono ad un anno intero di gestione (per i periodi più brevi verranno operate le dovute riduzioni proporzionali):

patrimonio mobiliare liquido (disponibile od investito al momento della liquidazione dell'indennità)	percentuale di indennità	variazione
fino a € 5.000	secondo il prudente apprezzamento del G.T.	
da € 5.001,00 a € 10.000,00	12,5%	fino a + 50%

da € 10.001,00 a € 20.000,00	10%	fino a + 50%
da € 20.001,00 a € 50.000,00	5%	fino a + 50%
da € 50.001,00 a € 100.000,00	2,5%	fino a + 50%
da € 100.001,00 a € 300.000,00	1,5%	fino a + 50%
da € 300.001,00 a € 500.000,00	1,2%	fino a + 50%
da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	1%	fino a + 50%
oltre € 1.000.000,00	0,5%	fino a + 50%

Il primo scaglione interessa capacità patrimoniali di modesta entità e quindi si lascia la determinazione dell'indennità alla prudente valutazione del Giudice Tutelare. Per le fasce successive l'indennità andrà calcolata per scaglioni, a partire dalla percentuale del 12,5% che interesserà l'intero valore del patrimonio e quindi anche i primi € 5.000. A fini esplicativi, ipotizzando un patrimonio di € 75.000, la liquidazione sarà la seguente: € 1.250 calcolati a partire dal secondo scaglione (ovvero il 12,5% su € 10.000); € 1.000 per il terzo scaglione (il 10% sull'incremento di € 10.000 rispetto alla fascia precedente); € 1.500 per il quarto scaglione (5% sull'incremento di € 30.000); € 625 sul quinto scaglione (2,5 % sui rimanenti € 25.000), per un totale di € 4.375.

All'imponibile, determinato con i criteri sopra indicati, andrà aggiunta la cassa avvocati e l'iva di legge. L'amministratore di sostegno potrà sempre procedere col rimborso delle spese anticipate e documentate, mediante prelievo diretto dalle disponibilità liquide della parte assistita, con l'obbligo della specifica rendicontazione al Giudice Tutelare.

Ove il beneficiario versasse in situazione di momentanea carenza di liquidità, il Giudice potrà autorizzare l'amministratore di sostegno a prelevare acconti sull'indennità spettantegli, in misura proporzionale alle contingenti disponibilità economiche.

Art. 3 - Sul sito internet del Tribunale di Ferrara, verrà pubblicato il *file Excel* che si allega al presente Protocollo, contenente una tabella che genera automaticamente lo sviluppo del calcolo del compenso dovuto, che l'amministratore di sostegno provvederà ad allegare alla richiesta di liquidazione.

Art. 4 - Il Giudice Tutelare, nell'assegnazione degli incarichi di amministratore di sostegno, si atterrà a generali principi di economicità, territorialità e – per quanto possibile – vicinanza, preferibilmente individuando il professionista, iscritto negli appositi elenchi, che abbia espresso la disponibilità ad assumere incarichi in una o più delle seguenti aree, visibili nella mappa del circondario allegata al presente Protocollo: zona 1 - Ferrara; zona 2 - Bondeno - Vigarano Mainarda; zona 3 - Cento - Terre del Reno (Mirabello e Sant'Agostino) - Poggio Renatico; zona 4 - Copparo - Riva del Po (Berra - Ro); zona 5 - Tresignana (Formignana e Tresigallo) - Jolanda di Savoia; zona 6 - Portomaggiore - Voghiera - Masi Torello; zona 7 - Argenta; zona 8 - Fiscaglia (Migliarino, Migliaro e Massafiscaglia) - Ostellato; zona 9 - Comacchio e Lidi; zona 10 - Codigoro - Lagosanto - Mesola - Goro.

Art. 5 - Le nomine dovranno altresì rispondere a principi di equilibrata rotazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la consistenza patrimoniale degli incarichi già affidati. All'uopo viene istituito un elenco di avvocati disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, che a cura dell'Ordine degli Avvocati verrà aggiornato annualmente e pubblicato sul sito dell'Ordine e del Tribunale. In sede di prima stesura dell'elenco, così come nei successivi aggiornamenti, gli avvocati che ricoprono l'incarico di amministratore di sostegno dovranno indicare – attraverso il modulo pubblicato sul sito del Tribunale – il numero di amministrazioni in essere ed il relativo valore, utilizzando gli stessi criteri economici per la liquidazione dell'indennità, nonché la zona o le zone, tra quelle sopra individuate, in cui sono disponibili a svolgere l'attività.

Art. 6 – All'atto della ricezione della nomina quale amministratore di sostegno, ciascun avvocato inoltrerà la stessa al Consiglio dell'Ordine, che provvederà ad un monitoraggio annuale delle nomine effettuate con riguardo a ciascuna delle zone indicate al punto 4, del cui esito darà conto in un documento inviato al Giudice Tutelare.

Art. 7 – Il Tribunale di Ferrara e l'Ordine degli Avvocati convengono che quest'ultimo, considerata la funzione solidaristica dell'istituto, anche a mezzo di Enti, Associazioni e/o Fondazioni del Territorio costituite e/o costituende, avvierà interlocuzioni con Enti Locali, Comuni e Regione, al fine di promuovere ogni necessaria iniziativa di supporto alle famiglie e di erogazione di sussidi per le amministrazioni di sostegno prive di capienza patrimoniale e ciò anche allo scopo di assicurare all'Amministratore di sostegno, in assenza di risorse dell'amministrato, la erogazione dell'indennità facendo ricorso a fondi pubblici.

Costituiscono allegati al presente protocollo:


- File Excel di cui all'art. 3;
- Mappa del circondario con suddivisione in zone, di cui all'art. 4

Ferrara, 3 giugno 2024

Il Presidente del Tribunale di Ferrara, Dott. Stefano Scati



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Avv. Eugenio Gallerani



Zone di suddivisione del circondario



ZONA 1 - Ferrara

ZONA 2 - Bondeno - Vigarano Mainarda

ZONA 3 - Cento - Terre del Reno (Mirabello e Sant'Agostino) - Poggio Renatico

ZONA 4 - Copparo - Riva del Po (Berra - Ro)

ZONA 5 - Tresignana (Formignana - Tresigallo) - Jolanda di Savoia

ZONA 6 - Portomaggiore - Voghiera - Masi Torelli

ZONA 7 - Argenta

ZONA 8 - Fiscaglia (migliarino, Migliaro e Massafiscaglia) - Ostellato

ZONA 9 - Comacchio e Lidi

ZONA 10 - Codigoro - Lagosanto - Mesola - Goro

Patrimonio mobiliare liquido**€ 1.149.000** <-inserire solo questo valore

€	5.001	€	10.000	12,5%	€	1.250,00
€	10.001	€	20.000	10,0%	€	999,90
€	20.001	€	50.000	5,0%	€	1.499,95
€	50.001	€	100.000	2,5%	€	1.249,98
€	100.001	€	300.000	1,5%	€	2.999,99
€	300.001	€	500.000	1,2%	€	2.399,99
€	500.001	€	1.000.000	1,0%	€	4.999,99
€	1.000.001			0,5%	€	745,00

Compenso da liquidare**16.145 €**